



Giunta Regionale della Campania
Responsabile per la prevenzione della corruzione e
Responsabile della trasparenza della Giunta Regionale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0435211 27/06/2016 12,03

Mitt. : 9401 Prevenzione della corruzione A...

Ass. : 5101 Direzione Generale per la Prog...

Classifico : 94.1. Fascicolo : 3 del 2016



Ai Direttori Generali — Referenti anticorruzione

Al Referente anticorruzione
degli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente

All'Autorità di Audit -Referente anticorruzione

Ai Responsabili degli Uffici Speciali -Referenti anticorruzione

Al Responsabile delle Strutture di Missione
Referente anticorruzione

Alle UU.00.DD.

per il tramite delle Direzioni Generali e gli uffici Speciali

e, p.c.

All' Assessore alle Risorse Umane

Al Capo di Gabinetto del Presidente

Ai Capi Dipartimento

trasmessa via pec

oggetto: Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del dpr 445/200 e smi – integrazione circolare n. 11/2015

Con circolare n. 11/2015 (prot. 752333 del 5 novembre 2015), alla quale si rinvia, sono state fornite le prime indicazioni in ordine alla modalità di effettuazione dei controlli da effettuare ai sensi e per gli effetti degli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

La Giunta Regionale della Campania, per le proprie attività amministrative infatti, fa largo uso di strumenti di semplificazione istruttoria, comprese le dichiarazioni di cui al DPR 445/2000; la dichiarazione sostitutiva, quale mezzo ordinario di rapporto tra la pubblica amministrazione ed i cittadini, rappresenta un diritto del cittadino cui corrisponde l'obbligo, in capo a chi riceve l'atto, di attivare la relativa funzione di controllo. L'articolo 71 del

richiamato D.P.R. n. 445/2000 impone, infatti, alle amministrazioni procedenti di *"effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47."*

Il successivo articolo 75, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 in termini di sanzioni penali, prevede che *"qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"*. L'interpretazione, sia dottrinale che giurisprudenziale, della citata norma non è uniforme; in particolare gli orientamenti giurisprudenziali più recenti rinviano, di sovente, al principio di proporzionalità nella determinazione delle eventuali sanzioni da applicare ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Tale problematica ermeneutica potrebbe esporre l'Amministrazione, nel suo complesso, ad una diversificata applicazione della norma, in ragione del fatto che gli uffici interessati sono molteplici ed appartenenti a diverse direzioni generali della Regione Campania. Inoltre la varia casistica presente nei diversi uffici regionali potrebbe determinare esiti applicativi a volte iniqui o sperequativi in merito alla applicazione letterale dell'art. 75 e più specificatamente al suo risvolto decadenziale rispetto al beneficio goduto o riconosciuto. E' pacifico che l'azione amministrativa deve garantire uniformità di condotta in termini di applicazione della norma, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e di imparzialità dell'agire amministrativo; l'adozione di una condotta uniforme assume un valore ancor più premiante allorquando occorra dare applicazione - come del caso - a norme di tenore sanzionatorio. Applicazioni difformi della stessa norma potrebbero, pertanto, generare quelle disparità di trattamento che ledono ineluttabilmente il principio costituzionale soprarichiamato.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere *"che, al di là della catalogazione dell'art. 75, se o meno norma sanzionatoria, la comminatoria di decadenza è la naturale conseguenza dell'inidoneità della dichiarazione non veritiera a raggiungere l'effetto cui era preordinata"*. (Consiglio di Stato n.1933/2013). In ordine all'individuazione del beneficio o dei benefici rispetto ai quali opera la decadenza, gli indirizzi giurisprudenziali non sono, invece, uniformi; in particolare recente giurisprudenza è orientata verso una applicazione della norma che, nel rispetto del principio comunitario di proporzionalità, limiti la sanzione di cui all'art. 75 ai soli benefici *"immediatamente perseguiti con la dichiarazione non veritiera e non già quelli indirettamente ricollegabili al mendacio"* (Consiglio di Stato n.1933/2013).

Tanto premesso, al fine di individuare modalità operative uniformi da proporre alle strutture della Giunta Regionale della Campania, in modo da auspicare un omogeneo comportamento nell'applicazione delle disposizioni e fermo restando le segnalazioni di cui all'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, si propongono le seguenti modalità operative da adottare sia in fase di controllo preventivo che successivo delle dichiarazioni presentate:

- se la dichiarazione non veritiera riguarda un requisito presupposto per l'ammissione al beneficio (è per così dire *causam dans*), la decadenza interessa l'intero beneficio; in tali casi gli uffici interessati potranno valutare l'adozione di un atto che pronunci la decadenza totale.
- se la dichiarazione non veritiera riguarda invece un elemento rilevante ai fini della determinazione del quantum del beneficio (*requisito condizione*), la decadenza interessa la sola parte di beneficio conseguita illecitamente sulla base della dichiarazione non veritiera; in tali casi gli uffici potranno prendere in considerazione l'assunzione di un provvedimento di decadenza parziale, con il quale si accerti la decadenza dalla parte di beneficio conseguita illecitamente come conseguenza diretta della dichiarazione non veritiera.

- se il beneficio è consistito nella erogazione di denaro pubblico si disporrà, altresì, il recupero della somma indebitamente percepita dal dichiarante.

Si fa presente che la partecipazione al procedimento è garantita solo in funzione dell'adozione del provvedimento finale che determina correttamente il beneficio o dispone la decadenza (totale o parziale) dallo stesso, se già concesso, e non attiene invece alla fase di verifica e accertamento della presenza degli elementi di non veridicità. In tale fase, infatti, all'amministrazione deve essere garantito un livello di riservatezza tale da non compromettere l'effettività e l'efficacia delle verifiche e dei controlli in corso di svolgimento.

Il provvedimento che dispone la decadenza totale o parziale, in quanto a contenuto sfavorevole, è comunicato secondo le modalità ritenute più idonee al rispetto della privacy.

Giovanna Paolantonio
